

La Corte costituzionale dichiara l'incostituzionalità della legge elettorale tra attese e sorprese (con qualche indicazione per il legislatore)*

di Andrea Pertici
(4 febbraio 2014)

1. Con ordinanza 17 maggio 2013, n. 12060, la prima sezione civile della Corte di cassazione aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale di alcune norme della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante “Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”.

Le questioni poste erano tre e riguardavano: a) il premio di maggioranza assegnato per la elezione della Camera dei deputati alla «coalizione di liste o [...] singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi», in misura di 340 seggi, corrispondenti al 55% del totale (esclusi quelli assegnati nella circoscrizione estero e nel collegio della Valle d'Aosta), sempre che tale consistenza non fosse già stata raggiunta in base ai suffragi realmente conseguiti (art. 83, d.P.R. n. 361 del 1957); b) il premio di maggioranza assegnato per la elezione del Senato, in ciascuna circoscrizione regionale (ad eccezione della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige), alla «coalizione di liste o [...] singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi», in misura del 55% dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, sempre che tale consistenza non fosse già stata raggiunta in base ai suffragi realmente conseguiti (art. 17, commi 2 e 4, d.lgs. n. 533 del 1993); c) la scelta della (sola) lista, indicata sulla scheda esclusivamente con il contrassegno, senza possibilità di esprimere un voto di preferenza (artt. 4, comma 2 e 59, comma 1, d.P.R. n. 361 del 1957 e art. 14, comma 1, d.lgs. n. 533 del 1993).

La Corte costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 1 del 2014, accogliendo le tre questioni, con una dichiarazione d'incostituzionalità secca in relazione alle prime due e una pronuncia additiva con riferimento alla terza (le norme con essa censurate sono state infatti dichiarate incostituzionali «nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati»).

La decisione – precisa la Corte – lascia in vigore una normativa «complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo», secondo quanto richiesto, per le leggi elettorali e più in generale per quelle “costituzionalmente necessarie”, dall'ormai copiosa giurisprudenza costituzionale riscontrabile nell'ambito dei giudizi di ammissibilità del *referendum* abrogativo (sentt. nn. 29/1987; 47/1991; 32 e 33/1993; 5 e 10/1995; 26 e 28/1997; 13/1999; 33 e 34/2000; 15, 16 e 17/2008; 13/2012).

Il soddisfacimento di questa condizione risultava piuttosto agevole in relazione all'accoglimento delle prime due questioni, determinando il venir meno dei cosiddetti “premi di maggioranza” e mantenendo, quindi, un sistema

* Scritto sottoposto a *referee*.

proporzionale corretto (soltanto) dalle soglie fissate per l'accesso alla ripartizione dei seggi (cosicché, in sostanza, le correzioni passavano da due a una, risultando, in realtà, più in linea con la generalità dei sistemi elettorali). Meno agevole sembrava, in realtà, che una normativa direttamente applicabile potesse risultare dalla dichiarazione di incostituzionalità delle norme sulle liste bloccate previste dalla legge n. 270 del 2005, tanto che, in dottrina, si era anche ipotizzato che la Corte potesse concludere su questo punto con una decisione additiva di principio, che avrebbe però poi richiesto un intervento del legislatore (v. G.M. Salerno, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi elettorali come "tramite" per il pieno ripristino del diritto di voto*, in *Corr. giur.*, 2013, n. 11, il quale aveva tuttavia individuato come possibile anche la soluzione cui la Corte è poi effettivamente pervenuta).

La Corte, invece, ha superato di slancio ogni difficoltà, prima dichiarando – appunto – l'incostituzionalità delle disposizioni censurate «nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati, al fine di determinarne l'elezione», e poi precisando che «eventuali apparenti inconvenienti», comunque «non incidono sull'operatività del sistema elettorale, né paralizzano la funzionalità dell'organo», potendo «essere risolti mediante l'impiego degli ordinari criteri d'interpretazione» (dovendosi, ad esempio e in particolare ritenere che l'ordine di lista, previsto in relazione alla proclamazione degli eletti, operi solo in assenza di espressione della preferenza; mentre, per quanto concerne le modalità di redazione delle schede elettorali, le relative norme, «nello stabilire che nella scheda devono essere riprodotti i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il facsimile di cui agli allegati, non escludono che quegli schemi siano integrati da uno spazio per l'espressione della preferenza»), fermo restando che «simili eventuali inconvenienti potranno [...] essere rimossi anche mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi della presente pronuncia e delle soluzioni interpretative sopra indicate» e che per di più «lo stesso legislatore ordinario, ove lo ritenga, "potrà correggere, modificare o integrare la disciplina residua" (sentenza n. 32 del 1993)».

2. La decisione ha suscitato molto interesse sia da un punto di vista processuale che soprattutto, naturalmente, in relazione al merito delle questioni poste.

Infatti, sebbene il giudizio su questa legge – da subito oggetto di pesanti critiche di costituzionalità – fosse certamente ritenuto, nella sostanza, auspicabile, esso poneva, da un punto di vista processuale, delicati problemi concernenti la rilevanza della questione e la stessa incidentalità del giudizio (le leggi elettorali essendo, in effetti, state tradizionalmente indicate come "zona franca" – o almeno "d'ombra" – della giustizia costituzionale: v., ad esempio, M. Siclari, *Il procedimento in via incidentale*, in R. Balduzzi e P. Costanzo, *Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi*, Torino, 2007, 25 ss.). Questo profilo è già stato oggetto di ampio approfondimento da parte della dottrina, che ha espresso posizioni molto differenti sia prima che dopo il pronunciamento della Corte. Quest'ultima, in realtà, ha risolto la questione ritenendo del tutto adeguata la motivazione offerta dalla Cassazione in ordine alla rilevanza,

volendo poi aggiungere – senza che forse ce ne fosse a quel punto bisogno, ed anzi rischiando così di indebolire la propria precedente argomentazione – che l'ammissibilità si giustificava altresì in ragione del rilievo della materia e «in linea con l'esigenza che non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato».

Nel merito, poi, la questione concerneva una materia particolarmente delicata, con il più elevato grado di "politicità", in quanto relativa alla formazione del massimo organo rappresentativo della Repubblica, come ricordato dalla stessa Corte costituzionale anche richiamando alcuni propri precedenti (decc. nn. 107/1996, 260/2002, 242/2012). Per di più la legge censurata – come dicevamo – era sin dalla sua approvazione stata oggetto di numerosi rilievi di costituzionalità (soltanto i principali dei quali sono stati affrontati nella decisione in oggetto), anzitutto in sede scientifica, ma anche in alcuni passaggi di decisioni della stessa Corte costituzionale relative all'ammissibilità di *referendum* abrogativi che sulla stessa legge erano stati richiesti (sentt. nn. 15 e 16/2008; 13/2012). Anzi, a quest'ultimo proposito sia consentito rilevare che la decisione in oggetto sembrerebbe confermare che la Corte aveva fatto bene, in quelle occasioni, a non forzare le regole processuali al fine di pronunciarsi sulla costituzionalità della legge elettorale, come richiesto o almeno ipotizzato da una parte della dottrina in base all'argomento meramente fattuale della difficoltà di intervento attraverso la via incidentale (sul punto sia consentito rinviare a A. Pertici, *Il giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo*, Torino, 2010, 232 ss.).

Infine, il giudizio poneva una serie di interrogativi in merito allo spazio per un pronunciamento autoapplicativo, soprattutto in merito alla questione delle preferenze (di cui abbiamo già detto al par. 1), nonché agli eventuali effetti sul Parlamento in carica e sugli atti dallo stesso adottati. A questi aspetti la Corte ha dedicato l'ultima parte della sua decisione, affermando senza incertezze che la decisione «produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale». Infatti, la retroattività non colpisce in ogni caso i rapporti esauriti ed in ogni caso, anche per gli atti che le Camere adotteranno prima dello svolgimento delle prossime elezioni, prevale il principio di continuità dello Stato.

3. Tutti gli aspetti indicati, in realtà, sono di grande interesse e meritano di essere attentamente esaminati. In questa sede ci limiteremo, però ad alcune notazioni relative alle specifiche questioni di merito della legge elettorale che la decisione ha risolto.

3.1. La prima questione riguardava, quindi, il premio di maggioranza previsto per la Camera dei deputati, pari a trecentoquaranta seggi da assegnare alla lista o alla coalizione di liste che riportava più voti (nella somma delle circoscrizioni, esclusa la Valle d'Aosta e la circoscrizione estero). Più volte era stata sottolineata la (potenziale) abnormità del premio (idonea ad alterare la

rappresentanza più di quanto non avesse fatto la legge Acerbo), emersa in tutta la sua chiarezza nelle elezioni politiche del 2013, quando la coalizione più votata, e che quindi aveva ottenuto il “premio” di trecentoquaranta seggi (pari al 55%), era stata quella guidata da Bersani, che aveva riportato il 29,55% dei voti (nel 2006, invece, la coalizione più votata, guidata da Romano Prodi aveva avuto il 49,81% dei voti e nel 2008, quella guidata da Silvio Berlusconi il 46,81% dei voti).

La Corte affronta la questione partendo dalla considerazione che il principio dell'uguaglianza del voto – secondo quanto già più volte affermato (in particolare sent. n. 43/1961, ma poi anche, ad esempio, sentt. nn. 6, 60 e 168/1963, 39/1973, 438/1993, 429 e 456/1995, 107/1996, 356/1998, 260/2002, 173/2005 e 15/2008) – «esige che l'esercizio dell'elettorato attivo avvenga in condizione di parità [...], ma “non si estende [...] al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore [...]».

Quest'ultima, infatti, «dipende [...] esclusivamente dal sistema che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari».

Tale «espressione dell'ampia potestà legislativa», tuttavia, risulta censurabile, allorquando risulti «manifestamente irragionevole», ad esempio – come nel caso di specie – proprio in relazione all'uguaglianza del voto. Quest'ultima, quindi, in realtà, diviene sindacabile (con questa decisione), per così dire, anche “in uscita”, ancorché soltanto in termini di manifesta irragionevolezza.

Infatti – precisa la Corte – l'attribuzione di un ampio premio in seggi, in assenza di una soglia minima, può determinare «in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto».

E, in effetti, il bilanciamento tra le esigenze della rappresentanza (tutelate in modo particolare da un sistema proporzionale che costituisce la base della legge censurata) e quelle di «agevolare la formazione di una adeguata maggioranza parlamentare, allo scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale» non risulta superare, nel caso di specie, il «test di proporzionalità», utilizzato quale declinazione di quello di ragionevolezza (anche se normalmente la Corte costituzionale fa riferimento soltanto a quest'ultimo, a differenza, ad esempio, della Corte di Giustizia dell'Unione europea, come è stato già ampiamente sottolineato in dottrina).

Difatti, il sistema di trasformazione dei voti in seggi subisce, nel caso di specie, una alterazione tale da «rovesciare» la stessa «*ratio* della formula elettorale prescelta» nel 2005, «che è quella di assicurare la rappresentatività dell'assemblea parlamentare» e produce una «una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il

voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'art. 1, secondo comma, Cost.».

Tutto ciò compromette quindi la stessa uguaglianza del voto, e tradisce la «legittima aspettativa» – che si crea «qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale» – «che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare» (su quest’ultimo punto, peraltro, la Corte fa riferimento ad una decisione del Tribunale costituzionale tedesco, che, in effetti, pare più aderente di quanto non fossero i suoi precedenti: BVerfGE, sentenza 3/11 del 25 luglio 2012. In merito, G. Delledonne, *Il Bundesverfassungsgericht, il Parlamento europeo e la soglia di sbarramento del 5%: un (altro) ritorno del Sonderweg?*, in *www.rivistaaic.it*, n. 1/2012).

Nella sua ricca argomentazione, la Corte giunge ad un risultato, in realtà, atteso, almeno nella sostanza, essendo evidente la potenziale abnormità del premio (che nell’attuale legislatura determina per il centrosinistra un numero di seggi quasi doppio rispetto alla percentuale di consensi ottenuti), ma lo fa sottolineando in modo particolare il carattere proporzionale della legge censurata. È quest’ultimo a rendere il sistema addirittura irrazionale e ad ingannare l’elettore che «si aspetta» che «non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto».

Questo elemento merita di essere valutato con particolare attenzione perché potrebbe determinare una davvero limitata tollerabilità dei meccanismi correttivi (ed in particolare dei premi di maggioranza), in presenza di un sistema proporzionale, sottolineando, d’altro canto, la coerenza dei sistemi maggioritari con la valorizzazione dell’obiettivo della governabilità (*rectius*, della stabilità di governo e della rapidità dei processi decisionali).

Il generale riconoscimento della discrezionalità del legislatore di compiere un bilanciamento (purché ragionevole) tra i diversi interessi costituzionalmente rilevanti, quando disciplina il sistema elettorale, pone la questione della individuazione e della pesatura degli stessi. Nel ragionamento della Corte, infatti, risulta evidente che il primo interesse che viene in considerazione è quello della rappresentatività dell’assemblea elettiva, che – seppure ciò non sia detto in modo esplicito – vale certamente in generale, ma in particolare a fronte di un sistema a base proporzionale, come quello in esame. Esso può essere bilanciato con quello della governabilità ma entro limiti di ragionevolezza, o meglio attraverso strumenti (soglie e/o premi) in grado di superare il test di proporzionalità. I due interessi, in sostanza, non paiono posti sullo stesso piano, soprattutto in un sistema a base proporzionale, come risulta dal fatto che, nell’eliminare il premio, che lascia una legge proporzionale (in effetti corretta da soglie di sbarramento almeno alla Camera complessivamente basse), la quale trascura l’interesse della governabilità, non ci si pone alcun problema di ragionevolezza del bilanciamento e, quindi, di costituzionalità. Come ovvio, essendo ben possibile un sistema elettorale proporzionale, quale in effetti vi è

stato per molti anni, senza che mai si sia posto un problema di compatibilità con la Costituzione (che anzi, pur non vincolando il legislatore, come ricordato anche in quest'occasione, in qualche modo presupponeva, al momento della sua approvazione, la presenza di una legge proporzionale).

Dal complesso della decisione della Corte, tuttavia, sembra che anche un sistema maggioritario, lineare e coerente con sé stesso, e soprattutto ben intellegibile agli elettori, la cui legittima aspettativa sarebbe, in tal caso, quella di eleggere (caso classico dell'uninomiale) nel collegio il candidato più votato, avrebbe rappresentato un bilanciamento della suddetta rappresentatività (interesse sussistente, in quanto ineliminabile in un sistema rappresentativo, ma non più prevalente) con la governabilità in modo ragionevole.

Particolare attenzione, quindi, il legislatore sembra dover fare quando ibrida sistemi, con complicate alchimie, nell'incerta e talvolta, appunto, maldestra ricerca del soddisfacimento di esigenze diverse, spesso non (adeguatamente) corrispondenti ad interessi costituzionali.

3.2. La seconda questione, relativa ai premi di maggioranza regionali nelle elezioni del Senato presenta esattamente gli stessi limiti, cui si aggiunge un ulteriore profilo di irrazionalità intesa quale «inidoneità [della disciplina censurata] al raggiungimento dell'obiettivo».

L'ulteriore profilo di irragionevolezza, o meglio, appunto, di irrazionalità della legge risultava in questo caso dalla alterazione della rappresentatività senza alcun sicuro vantaggio per la governabilità, la formazione di una maggioranza (e soprattutto di una maggioranza sufficientemente ampia) a livello nazionale essendo rimessa ad una vera e propria *roulette* della attribuzione dei vari premi regionali.

Se il premio di maggioranza regionale in una elezione nazionale è quindi comunque irrazionale e sempre irragionevole e sproporzionato, anche se previsto soltanto al raggiungimento di risultati molto significativi e con un aumento percentuale molto contenuto, la Corte costituzionale non ci dice – né avrebbe avuto senso, probabilmente, che lo facesse in questa sede – se, però, un premio di maggioranza nazionale (unica soluzione premiale rimasta in piedi), pur ragionevole nella misura, sia compatibile con la prevista elezione del Senato «a base regionale». Infatti, l'attribuzione del premio a livello nazionale finisce per distorcere certamente i risultati regionali, andando in senso opposto alla valorizzazione di quel legame territoriale cui la previsione dell'art. 57 Cost. mira. Certamente, se il premio nazionale dovesse ritenersi incostituzionale per questi diversi motivi, non rimarrebbe che escludere la compatibilità di qualunque premio con una elezione «a base regionale». Ciò nella sentenza non viene detto, ma probabilmente sarebbe opportuno che il legislatore, nel prevedere (ancora) soluzioni “premiali” per il Senato (come sembra avviato a fare) vi riflettesse attentamente.

La decisione afferma poi che il meccanismo dei premi regionali «favorisce» altresì «la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento». Se questo è vero – ed anzi è dimostrato (soltanto in una delle

tre legislature elette con la legge n. 270 vi è stata una vera coincidenza della maggioranza delle due Camere) – la Corte evidenzia in questo modo un'altra questione assai (male) dibattuta: quella del bicameralismo paritario. Non vi è infatti un sistema elettorale in grado di garantire che le due Camere risultino avere, all'esito delle elezioni, la medesima maggioranza (soprattutto in presenza di un elettorato sensibilmente diverso come quello previsto dalla Costituzione), ciò potendo rappresentare un problema quando entrambe devono esprimere la fiducia al Governo e partecipare, in modo paritario, al procedimento legislativo. Certamente, tuttavia, la attribuzione di un (ampio) pacchetto di seggi in premio a chi prevalga anche di un solo voto accresce inevitabilmente il rischio di maggioranze diverse.

3.3. Infine, la questione relativa alle liste bloccate, o meglio – secondo il remittente – della impossibilità di esprimere alcuna preferenza.

La legge, infatti, prevedeva che l'elettore esprimesse, sulla scheda, soltanto il voto per una lista, indicata esclusivamente attraverso il contrassegno. L'elettore, quindi, non solo votando non poteva scegliere i propri rappresentanti, ma neanche vederli, perché sulla scheda, appunto, non comparivano i loro nomi. A ciò si aggiungeva – come la Corte ricorda quale elemento volto a tradire ulteriormente l'aspettativa dell'elettore – la possibilità di candidature multiple (la stessa persona potendosi candidare anche in tutte le circoscrizioni, come taluno ha addirittura fatto).

Tutto ciò – sottolinea la Corte – fa sì che «alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione», alterando «per l'intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti», «coartando la libertà di scelta degli elettori nell'elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare», con conseguente contraddizione del principio democratico e violazione del diritto di voto.

Da tutto questo la Corte costituzionale fa discendere – come già detto – l'illegittimità costituzionale delle norme sul voto di lista «nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati, al fine di determinarne l'elezione».

La Corte introduce, quindi, uno dei sistemi da essa stessa individuati per superare l'incostituzionalità delle liste bloccate: quello delle preferenze ed in particolare della preferenza unica.

Sulla base delle motivazioni, in effetti, questa soluzione non sembrerebbe la sola possibile. Difatti, nel censurare le lunghe liste bloccate (per di più con possibili pluricandidati), il giudice delle leggi aveva detto che la disciplina in esame risulta «non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da *garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi*

e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)» (enfasi aggiunta).

In effetti, in dottrina ci si è chiesti (Guzzetta, *La sentenza n. 1 del 2014 sulla legge elettorale a una prima lettura*, in www.forumcostituzionale.it) come la Corte, a fronte delle diverse soluzioni sopra indicate, sia potuta arrivare a scegliere la preferenza unica. In realtà, esaminando i passaggi della decisione, la Corte sembra prima scegliere le preferenze e poi optare per quella unica. La prima opzione (voto di preferenza), in realtà non è del tutto ben chiarita. Tuttavia, pare che la Consulta individui questa soluzione come quella meno invasiva (in presenza di liste lunghe – come sono quelle previste dalla legge, che vengono mantenute – è necessario il voto di preferenza) e soprattutto in grado di assicurare la immediata autoapplicatività della legge dopo il proprio intervento. Non sembra, invece, di poter individuare, in base al senso fatto palese dal testo, una sorta di gradazione delle modalità con le quali può essere assicurata l'effettività della scelta (che sembra trovare una sufficiente garanzia nella conoscibilità degli eletti), per cui anzitutto dovrebbe farsi riferimento al voto di preferenza, mentre soltanto in subordine alle liste bloccate corte in quanto corrispondenti a circoscrizioni elettorali ridotte, o al collegio uninominale.

L'opzione, nell'ambito del voto di preferenza, per la preferenza unica, invece, è fatto discendere dalla Corte dall'espressione della volontà popolare nel *referendum* del 1991, che certamente, anche considerata la necessità di trovare comunque una disciplina immediatamente applicabile, può rappresentare un criterio ragionevole.

4. In conclusione pare che il *fil rouge* che unisce le tre dichiarazioni d'incostituzionalità sia la tutela del diritto di voto ed in particolare – diremmo – della intelligibilità del proprio voto.

La legge elettorale, infatti, in relazione ai profili censurati, inganna gli elettori, sia attraverso le irragionevoli, sproporzionate e – nel caso del Senato – perfino contraddittorie e inutili distorsioni della volontà espressa con il voto, sia in ragione della impossibilità per gli elettori di scegliere i propri rappresentanti almeno riuscendo a individuarli.

Se il Parlamento giungerà – come sembra – all'approvazione di una nuova legge, pertanto, dovrà anzitutto superare questi limiti. La discussione, al momento in cui concludiamo queste brevi notazioni, è appena iniziata, ma rispetto al modello proposto alcune perplessità emergono in relazione a tutti i profili esaminati dalla Consulta.

Quanto al premio di maggioranza, *che rimane* (o meglio *ritorna*), pare che esso potrebbe essere assegnato al primo turno in misura pari a circa la metà (o poco meno, secondo le ultime notizie non trasfuse nel testo portato in aula dalla Commissione) del consenso realmente ottenuto, oppure, all'esito del ballottaggio, addirittura a chi abbia riportato al primo turno risultati – che (come già detto da G. Guzzetta, *op. cit.*) «pur rimangono il punto di riferimento per la formazione della rappresentanza» – perfino inferiori, rischiando così di essere “sproporzionatamente” alterati. Un problema di bilanciamento tra le esigenze

della rappresentanza e quelle della governabilità, peraltro, potrebbe essere posto – per quanto concerne la proposta che ha iniziato il suo *iter* parlamentare anche in relazione alle soglie di maggioranza ed in particolare a quella dell'8% che si vorrebbe per le liste che non si uniscano in coalizioni.

Quanto alle liste bloccate, *che rimangono* (o meglio *ritornano*), esse dovrebbero essere almeno corte e non prevedere candidature multiple, requisiti questi che dovrebbero consentire all'elettore una scelta consapevole (almeno, appunto, riuscendo ad individuare i propri eletti). Il collegamento con elezioni primarie, se previste per legge, potrebbe probabilmente rendere la scelta più aderente con le indicazioni della Consulta. Tuttavia, anche da questo punto di vista, la proposta – soprattutto per come potrebbe essere modificata in base agli accordi politici nel frattempo rilanciati e agli emendamenti presentati – potrebbe presentare qualche rischio, le liste potendo arrivare fino a sei candidati (non risultando in tal caso precisamente corte) e sembrando voler reintrodurre, ancorché con qualche limitazione, le candidature plurime (la cui esclusione nel testo base era forse uno degli aspetti migliori dello stesso).

Si tratta di questioni che, soprattutto adesso che l'accesso alla giustizia costituzionale sarà certamente più agevole, il Parlamento dovrebbe valutare con attenzione, mentre – proprio come nel 2005 – dopo anni di discussioni inconcludenti sulla riforma elettorale, sembra ora interessato soprattutto – o soltanto – a fare in fretta.